



Che succede se non pago una multa

Autore : Redazione

Data: 28/01/2019

Contravvenzioni per violazioni del codice della strada: che succede se si paga con un ritardo superiore a 5 giorni o a 60 giorni: dalla notifica della cartella esattoriale o dell'ingiunzione fiscale al fermo amministrativo, per finire al pignoramento.

Ormai si sa: fare ricorso contro una multa non conviene quasi mai. A meno che non si tratti di svariate contravvenzioni dello stesso tipo (come, ad esempio, succede a chi



passa più volte davanti alle telecamere delle ztl o dell'autovelox), i costi del giudizio equivalgono spesso all'importo della contravvenzione. Si pensi a chi impugna un verbale per sosta vietata che deve pagare circa 38 euro di contributo unificato. Se tuttavia sussistono motivi di ricorso fondati e di indubbio accoglimento (come ad esempio l'invio della multa oltre i 90 giorni o l'errore materiale sull'individuazione del responsabile) c'è la possibilità del ricorso al Prefetto che è gratuito e più celere rispetto a quello davanti al giudice di pace. In tutti gli altri casi, l'alternativa si pone solo tra il pagare (possibilmente nei primi 5 giorni in modo da usufruire dello sconto del 30%) oppure far finta di nulla. In quest'ultima ipotesi si aprono una serie di possibilità che, a volte, si possono anche risolvere a vantaggio del debitore. Di tanto ci occuperemo qui di seguito. Risponderemo cioè alla tipica domanda di ogni automobilista: **cosa succede se non pago una multa?**

Le immediate conseguenze a carico di chi lascia trascorrere 60 giorni dal ricevimento della multa sono sicuramente il pagamento della contravvenzione in misura piena e l'impossibilità di far più ricorso al giudice: la multa diventa definitiva e non più contestabile. Essa diventa ciò che tecnicamente si chiama «**titolo esecutivo**». Ma da tutto ciò dipendono anche ulteriori conseguenze che variano - e si aggravano - in base a quanto **ritardo** viene accumulato nel pagamento. Ecco quindi tutto ciò che c'è da sapere.

Che succede se non pago una multa entro 5 giorni?

Chi paga una multa entro 5 giorni dal giorno in cui gli è stata notificata può usufruire dello sconto del 30%. In pratica paga solo il 70% dell'importo indicato nel verbale. La contravvenzione deve indicare in modo chiaro sia l'importo da versare al netto dello sconto, sia quello invece in caso di pagamento oltre il quinto giorno, in modo che l'automobilista non cada in errore sui numeri.

Nel caso di multa per divieto di sosta, il foglio lasciato sul tergicristalli dell'auto non rileva come notifica. Per cui i 5 giorni decorrono dal ricevimento della contravvenzione a casa (che peraltro, come tutte le altre multe, deve essere notificata entro 90 giorni dalla violazione). Questo non toglie che l'automobilista possa anche pagare prima.

Qualora il pagamento avvenga tramite **bonifico bancario**, l'estinzione della multa si intende effettuata alla data in cui le somme sono accreditate sul conto dell'amministrazione e non quando parte l'ordine di bonifico da parte del correntista. Si potrebbe quindi verificare un ritardo da parte della banca. Perciò la legge ha stabilito che, nei casi in cui il pagamento della multa avviene con strumenti telematici è consentito un ritardo di massimo 2 giorni rispetto ai 5 previsti per tutti gli altri casi.



Leggi sul punto [Pagamento multa con carta o bonifico: cosa rischio?](#)

Chi paga la multa entro 5 giorni è tenuto a versare l'importo scontato, ossia detratto il 30% del minimo edittale.

Chi paga la multa dopo 5 giorni dalla notifica è invece tenuto a versare l'importo in misura ridotta, che è quello indicato sul verbale, corrispondente al minimo previsto dalla norma del codice della strada. Anche in questo caso l'importo viene indicato sul verbale e non c'è modo di sbagliare.

Che succede se pago la multa dopo 60 giorni?

Chi fa scadere i 60 giorni di tempo dalla notifica della contravvenzione deve pagare la multa in **misura piena** e non più ridotta. L'importo da versare è pari alla metà del massimo della sanzione (ossia il quadruplo del minimo della sanzione).

Oltre a ciò, ogni sei mesi scattano gli **interessi del 10%** (cosiddetta «maggiorazione semestrale degli interessi»).

Che succede se non pago la multa dopo 60 giorni?

Dopo 60 giorni la contravvenzione diventa **definitiva** e non è più possibile contestarla, neanche nel caso di notifica della successiva cartella esattoriale, la quale sarà impugnabile solo per "[vizi propri](#)" (ossia relativi a tale atto e non al merito della contravvenzione).

A questo punto il Comune passa alla **riscossione coattiva del credito**. In pratica tenta di recuperare i soldi con l'esecuzione forzata nei confronti dell'automobilista. Per farlo però deve agire entro massimo **5 anni** dopo i quali il proprio credito cade in **prescrizione** (l'automobilista quindi sarà libero dal debito).

La riscossione coattiva della multa

Il Comune ha due modi per riscuotere la contravvenzione:

- formando il cosiddetto **ruolo** (ossia un documento che ha valore di atto pubblico ed in cui viene ufficializzato il credito, l'entità e la ragione) e trasmettendolo all'agente della riscossione locale. Quest'ultimo avvierà le azioni esecutive, previa notifica della **cartella di pagamento**. La notifica della cartella deve avvenire entro massimo **2 anni** dalla dichiarazione di esecutività



del ruolo (la data è indicata nella cartella stessa). Se tale termine decorre inutilmente, si verifica la **decadenza** del diritto di credito, si può fare ricorso al giudice e si può evitare di pagare le somme ingiunte;

- oppure agendo in prima persona, previa notifica della cosiddetta **ingiunzione fiscale** (che è il corrispondente della cartella di pagamento, fatta però dal Comune).

In entrambi i casi, dopo la notifica del titolo esecutivo (ossia la cartella esattoriale o l'ingiunzione fiscale), si passa alle maniere forti. Le misure che l'esattore può intraprendere contro l'automobilista moroso sono:

- il **pignoramento** dei beni: conto corrente, quinto dello stipendio o della pensione;
- il **fermo amministrativo dell'auto**: si tratta di una misura cautelare che impedisce di circolare con il veicolo (non deve necessariamente essere quello contravvenzionato). Il fermo deve essere preceduto da un preavviso almeno 30 giorni prima, diversamente è illegittimo.

Per impedire un possibile fermo o il pignoramento, il debitore può presentare un'istanza di rateazione del debito. In alternativa può ricorrere contro la cartella per tutti i possibili **vizi di forma o di sostanza** previsti dalla legge.